

STATUTO

RAGGI DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VERGIATE VA VIA CASCINA
MALORA 1

Numero REA: VA - 371224

Codice fiscale: 03681680124

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-11-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 8744/6360 DI REPERTORIO

STATUTO

Art. 1 - Denominazione

La cooperativa, costituita ai sensi dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, lettere a) e b), è denominata :

"RAGGI DI SOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".

Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di Vergiate (VA).

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 - Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 trentuno dicembre 2050 duemilacinquantata. Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso alla approvazione della deliberazione di proroga non hanno diritto di recesso.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata; più propriamente la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività che costituiscono l'oggetto della cooperativa.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferi-

mento, gli obiettivi della legge 8 novembre 1991 n. 381 richiamata all'art. 1.

I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, instaurando con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. c.c. la cooperativa sociale è considerata società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c.

La società può operare anche con terzi.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da appositi regolamenti interni, predisposti dagli amministratori ed approvati dall'assemblea, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci.

Art. 5 - Oggetto

La cooperativa, con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale, attraverso lo svolgimento dell'attività costituente l'oggetto sociale, finalizzata

1) alla gestione di servizi

a) nel settore socio - sanitario

b) nel settore culturale - educativo

c) nel settore ludico e del tempo libero

d) nel settore della promozione umana e dell'integrazione sociale,

ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e sue modifiche e integrazioni

Nel settore socio-sanitario

- a) potrà prestare servizi ai malati terminali, assistenza a domicilio, presso ospedali, case di riposo o di cura, luoghi di villeggiatura, centri sociali o altro;
- b) potrà prestare servizi di assistenza alle persone in stato di bisogno;
- c) potrà prestare servizi medici e paramedici, prestazioni di psicologia e sociologia;
- d) potrà prestare servizi di assistenza alla famiglia che si trova in gravi situazioni di disagio;
- e) potrà effettuare gestione di servizi di assistenza domiciliare, di servizi riabilitativi, di accoglienza e di animazione;
- f) potrà promuovere corsi di aggiornamento, qualificazione e formazione rispetto ai servizi specialistici dell'assistenza;
- g) potrà effettuare custodia, pulizia di luoghi di lavoro e abitazioni;
- h) potrà effettuare gestione di servizi di trasporto per non autosufficienti e commissioni familiari e comunitarie;
- i) potrà effettuare tutti i servizi complementari all'assistenza attraverso la gestione di case vacanza, campeggi, alberghi o pensioni, mense, spacci bar, ritrovi, gite culturali in relazione alle scuole, biblioteche, musei, famiglie e centri culturali, favorendo gli aspetti sociali e privilegiando i giovani e i più bisognosi.
- j) potrà provvedere all'assistenza a domicilio e non, ad anziani, handicappati, bambini e in genere ad ogni persona che versi in stato di necessità;
- k) potrà effettuare recupero persone disabili, assistenza sociale non residen-

ziale effettuata da personale regolarmente qualificato.

In relazione a quanto sopra, la Cooperativa potrà inoltre organizzare, promuovere e gestire:

* Comunità di convivenza e simili nelle forme e nei modi ritenuti utili al raggiungimento dello scopo sociale ed in particolare potrà esercitare le seguenti attività suddivise per tipologia di utenti:

Svolgimento di servizi rivolti a minori ed adolescenti attraverso:

1. la gestione complessiva di:

- comunità familiari;
- comunità educative;
- comunità di pronta accoglienza;
- comunità alloggio per adolescenti;
- asili nido e/o nidi di infanzia;
- centri per l'infanzia;
- spazi per bambini e per famiglie;
- centri di aggregazione per bambini, bambine e adolescenti;
- servizi itineranti per l'infanzia e per l'adolescenza;
- scuole materne;
- centri gioco con affido;
- servizi "tempo per le famiglie";
- centri estivi;
- centri ricreativi;
- centri di prima accoglienza per minori in attesa di giudizio

2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture

3. la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale:

- servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;
- servizi di sostegno alle funzioni genitoriali;
- servizi educativi ed assistenziali territoriali, scolastici e/o domiciliari;
- servizio di dopo scuola, a bambini nell'età prescolare e scolare;
- servizi a sostegno delle famiglie multiproblematiche volti a garantire la cura, la sorveglianza, la salvaguardia e lo sviluppo pedagogico-educativo;
- promozione dell'educazione sportiva nelle scuole;

4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.

Svolgimento di servizi rivolti a disabili, minori ed adulti, attraverso:

1. la gestione complessiva di:

- . comunità alloggio;
- . comunità socio - educativa - riabilitativa;
- . residenze protette;
- . centri socio - educativi - riabilitativi diurni

2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;

3. la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale:

- servizi domiciliari di sostegno alle funzioni educative familiari;
- servizi educativi ed assistenziali scolastici;
- servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione sociale e lavorativa;
- servizi presso soggiorni climatici;
- servizi di trasporto;
- servizi di attività motoria;
- servizi di psicomotricità;

- servizi di musicoterapica;
- attività sportivo-riabilitativa;

4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.

Svolgimento di servizi rivolti ad anziani, attraverso:

1. la gestione complessiva di:

- comunità alloggio;
- case albergo;
- case di riposo;
- residenze protette;
- centri diurni;

2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;

3. la prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale:

- servizi di assistenza domiciliare e di base;
- servizi di assistenza tutelare;
- servizi di assistenza domiciliare integrata;
- servizi di assistenza anche tutelare presso soggiorni climatici;
- servizi di trasporto;
- servizi di animazione e di sostegno tendenti a promuovere l'integrazione sociale;
- servizi di attività motoria;
- servizi di psicomotricità;
- servizi di musicoterapica

4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.

**Svolgimento di servizi rivolti all'area delle problematiche psico - sociali,
attraverso:**

1. la gestione complessiva di:

- comunità alloggio per persone con disturbi mentali;
- comunità alloggio per ex tossicodipendenti;
- comunità alloggio per gestanti e/o per madri con figli a carico;
- comunità familiari;
- alloggi sociali per adulti in difficoltà;
- centri di pronta accoglienza per adulti;
- centri di pronta accoglienza per ex-detenuti;
- case famiglia;
- case di accoglienza per donne vittime di violenza o vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale;
- alloggi per soggetti sottoposti a misure alternative alla pena detentiva;
- promozione e gestione di centri sportivi e polisportivi rivolti anche a persone in stato di disagio;
- promozione e gestione di laboratori agricoli, artigianali, artistici rivolti a persone in stato di disagio;
- servizi di attività motoria;
- servizi di psicomotricità;
- servizi di musicoterapia;
- attività sportivo-riabilitativa

2. la gestione di servizi integrativi nelle sopraindicate strutture;

3. le prestazione dei sotto indicati servizi di carattere territoriale;

- servizi educativi ed assistenziali domiciliari tendenti a promuovere l'integrazione;

grazione sociale e lavorativa;

4. la prestazione di qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.

La società ha inoltre per oggetto la gestione di:

1. centri di salute mentale;
2. presidi per il trattamento delle tossicodipendenze;
3. strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti; presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;
4. presidi per la tutela della salute mentale e in particolare centri diurni psichiatrici e day hospital psichiatrici;
5. strutture residenziali psichiatriche;
6. strutture residenziali e diurne per il trattamento dei disturbi alimentari;
7. strutture residenziali e diurne per il trattamento dell'autismo;
8. strutture residenziali e diurne per il trattamento dell'alzheimer;
9. strutture di riabilitazione e strutture educativo - assistenziali per tossicodipendenti;
10. residenze sanitarie medicalizzate;
11. residenze sanitarie terapeutiche;
12. residenze sanitarie riabilitative;
13. residenze sanitarie assistenziali;
14. nuclei di assistenza residenziale all'interno di strutture protette;
15. centri semiresidenziali;
16. centri residenziali cure palliative (hospice);
17. tutte le strutture sociali, sanitarie e socio sanitarie residenziali o semi re-

sidenziali per giovani in difficoltà, soggetti in disagio sociale;

18. centri di aggregazione giovanile;

19. sportelli o centri informatori giovani e/o donne;

20. sportelli per extracomunitari e stranieri;

21. centri di accoglienza profughi;

22. centri di accoglienza rifugiati;

23. centri di identificazione stranieri ed extracomunitari;

* corsi di formazione intesi a dare ai partecipanti all'iniziativa o all'attività sociale strumenti idonei al reinserimento sociale e alla qualificazione professionale, nonché alla formazione cooperativistica anche con il contributo della U.E. e degli Enti Pubblici e privati in genere e/o di singoli;

* l'attività di sensibilizzazione e propaganda degli scopi, dell'oggetto, dei servizi, dei prodotti e delle attività in genere della Cooperativa;

* qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinente ai medesimi, il tutto nei limiti di cui ai T.U. 385/1993 e 58/1998.

Nel settore culturale educativo

a) potrà effettuare gestione e programmazione di laboratori autonomamente e in collaborazione con le scuole, le famiglie, gli enti pubblici e privati;

b) potrà promuovere corsi di aggiornamento, qualificazione, formazione, semplice apprendimento nel campo culturale e dell'educazione;

c) potrà prestare servizi di orientamento al lavoro secondo l'individuazione

delle risorse umane e le richieste del mercato;

d) potrà prestare adesione ad organizzazioni nazionali e internazionali pubbliche o private che si prefiggono scopi sociali e culturali e il miglioramento della salute fisica, morale ed intellettuale dei giovani, delle donne, degli svantaggiati;

e) potrà effettuare in proprio o per conto terzi la pubblicazione di periodici, sussidi didattici culturali, sussidi filmati e divulgazione degli stessi;

f) potrà promuovere mostre, manifestazioni culturali per la qualificazione umana dei giovani, delle famiglie, dei soci, in osservanza agli scopi sociali;

g) potrà promuovere e gestire corsi di formazione professionale, sociale e culturale anche in collegamento con enti pubblici e privati, per incentivare la competenza tecnica dei propri soci, operatori e terzi.

Nei settore ludico e del tempo libero

a) potrà promuovere forme innovative di vacanze per giovani, agriturismo, laboratori vacanze gite culturali a favore di famiglie, anziani, bambini e infermi;

b) potrà gestire teatri, cinema, strutture per lo spettacolo, ricreazione e attività sportive anche all'aperto, luoghi e spazi di ritrovo infantile.

Nel settore della promozione umana e dell'integrazione sociale

la Cooperativa si rivolge a chiunque, per motivi diversi, trovi difficoltà di inserimento nella vita sociale, nella convinzione che, attraverso il lavoro intenso come mezzo di sussistenza e sviluppo e le attività educative dell'uomo nel suo insieme, sia possibile il superamento dell'emarginazione. La Cooperativa si propone pertanto, compatibilmente con i mezzi a disposizione, di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro, qualsiasi attività inerente

alla educazione, alla qualificazione morale, culturale, professionale e materiale, nonché all'inserimento sociale di chiunque, adulto o minore, portatore di disabilità sia fisica che psichica, tossicodipendente, alcolista, carcerato, disadattato, ecc., si trovi in uno stato di indigenza e di bisogno o di emarginazione in genere e che liberamente chiede di usufruirne.

La cooperativa presta inoltre assistenza per la sana sessualità e il benessere psico-fisico delle persone con disabilità;

2) all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 1 lettera b) della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche e integrazioni.

Per il raggiungimento ed in funzione di quanto sopra, la Cooperativa intende operare attraverso attività produttive sia di tipo artigianale, industriale, commerciale o di servizi mediante le quali realizzare l'integrazione lavorativa di persone socialmente svantaggiate, in misura non inferiore al 30% dei lavoratori. I lavoratori persone svantaggiate, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere soci della Cooperativa ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 381 del 1991.

In conformità agli interessi e requisiti dei propri soci pertanto la società effettuerà nell'ambito dell'attività di cui al precedente punto 2:

a.) esecuzione di lavori di pulizie generali e speciali, sanificazione, derattizzazione e disinfestazione sia per ambienti industriali che civili;

b.) prestazioni di facchinaggio, sgomberi, traslochi;

c.) esecuzione di lavori e servizi vari nel settore dell'edilizia e quindi, a titolo esemplificativo e non tassativo: manutenzione di immobili pubblici e privati, interventi di opere murarie in genere, imbiancatura, sabbiatura, verniciatura, lavori di idraulica, elettricità, falegnameria, tappezzeria, ecc.;

- d.) trasporto, imballaggio e confezionamento merci; trasporto di cose per conto proprio e per conto terzi; trasporto di persone;
- e.) assunzione ed esecuzione di lavori di assemblaggio di componenti di piccole e medie dimensioni per conto di imprese, Enti pubblici e privati e di qualsiasi altro committente non compreso nei precedenti;
- f.) portierato, guardiania e vigilanza non armata 24/24 ore (365 gg/anno);
- g.) allestimenti fieristici e manifestazioni di ogni genere;
- h.) hostess per assistenza manifestazioni, spettacoli ed eventi vari;
- i.) assistenza informatica software/hardware; Lan/WAN; internet; sistemi operativi ed applicativi;
- k.) progettazione impianti videosorveglianza;
- l.) distribuzione pubblicitaria (volantinaggio, distribuzione riviste, giornali e call service);
- m.) esecuzione di lavori e servizi vari nel settore della musica e quindi, a titolo esemplificativo e non tassativo: la possibilità di impartire lezioni per il canto e per la strumentazione; l'organizzazione di eventi di ogni tipo; la diffusione della cultura musicale in ogni modo possibile;
- n.) gestione e realizzazione di servizi di cura e manutenzione aree a verde, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ottenuti e di prodotti agricoli di terzi; progettazione di aree verdi, studi di programmazione e pianificazione territoriale e valorizzazione del territorio, realizzazione e gestione di piantagioni e giardini, consulenze agronomiche e riqualificazione ambientale, piani del verde informatizzati, taglio, sfalcio, manutenzione e realizzazione manto erboso, siepi, manutenzione e pulizia bordi stradali; messa a dimora fiori e piante, potature e abbattimenti di piante di medio e alto fusto,

raccolta foglie e pulizie aree verdi; diserbo chimico e meccanico e disinfezione piante; realizzazione e progettazioni di impianti di irrigazione; spazzamento strade, parcheggi, aree private pubbliche; servizio di sgombero neve manuale e meccanico;

o.) Servizio di front-back office;

p.) trasporto alunni e assistenza su scuolabus;

q.) somministrazione pasti mense scolastiche e ristorazione varia;

r.) organizzazione corsi informazione/formazione sicurezza sul lavoro;

s.) gestione e realizzazione di servizi ambientali e di igiene urbana; raccolta, pulizia manuale e meccanica (pulizia strade, parchi, cestini, ecc.), servizi di raccolta, cernita e smaltimento di rifiuti solidi urbani, di rifiuti speciali e di rifiuti riciclabili, anche attraverso servizio porta a porta; riciclaggio dei rifiuti nella forma del restauro e del riuso e eventuale commercializzazione, gestione di piattaforme ecologiche;

t.) assunzione in proprio o per conto di altre società, anche nella modalità di Project finance, ideazione, organizzazione, coordinamento, direzione, esecuzione, gestione, controllo dei servizi, consulenze specialistiche, lavori, opere, strutture e impianti nei settori: ripristino ambientale, arredo urbano, energia rinnovabile, servizi energetici.

u.) concessione a titolo di noleggio a terzi pubblici e privati di macchine operatrici, mezzi e attrezzature con o senza operatore;

v.) realizzazione e manutenzione edifici civili ed industriali;

w.) installazione impianti fotovoltaici;

x.) recupero carcasse animali;

y.) trasporto disabili, trasporto per visite mediche, trasporto per acquisto di

beni alimentari e di utilizzo quotidiano, accompagnamento dei bimbi di genitori con disabilità o particolari problematiche, accompagnamento per recarsi al lavoro in caso di temporanee/permanenti disabilità (ipovedenti, fratture, etc).

z.) la vendita prevalentemente ai propri soci ed alle migliori condizioni, di beni di consumo destinati alle persone, all'impresa, alla famiglia ed alla casa ed in particolare di prodotti alimentari, detergenti, sanificanti, software ed hardware e abbigliamento; potrà inoltre vendere oggettistica di vario tipo prodotta artigianalmente e/o industrialmente in conto proprio e/o da terzi e più precisamente: oggetti, piccoli mobili e soprammobili, giochi, passatempi, accessori vari, articoli da regalo e simili di legno, di ceramica, terracotta, porcellana ed affini, di pellami vari ed affini di tessuti sintetici e non, anche dipinti o lavorati a mano, di plastica, di metallo, di vetro, di cera, di gomma ed affini, di corda, paglia, vimini ed affini, fiori secchi e qualsiasi altro materiale costituente i tipi di prodotti sopra descritti; nonchè gestire punti di vendita all'ingrosso e dettaglio per tali prodotti;

aa.) gestire, sia direttamente, sia congiuntamente o tramite terzi, servizi amministrativi, contabili, gestione del personale e di rendicontazione;

bb.) gestire progetti di tutoraggio e coordinamento per enti pubblici e privati nell'ambito dell'inserimento lavorativo di persone in difficoltà;

cc.) gestione canili sanitari e dei canili-rifugio;

dd.) trattamenti protettivi e trattamenti acque;

ee.) restauri, anche soggetti alle belle arti e lavori in quota;

ff.) gestione eventi commerciali, di marketing, catering e similari;

gg.) confezionamento, lavorazioni, assemblaggio, cernita pallet; gestione

magazzini, logistiche, carico/scarico e processi produttivi per conto terzi;

hh.) gestione piscine;

ii.) assistenza bagnanti;

jj.) pulizia spiagge e fondali;

kk.) gestione stabilimenti balneari;

ll) gestione rifugi e pensione per cani, gatti e piccoli animali domestici;

dog/cat sitter; loro addestramento;

mm.) gestione maneggi;

nn.) realizzazione e gestione call center;

oo.)interventi edili;

pp.) autotrasporto di merci per conto di terzi;

qq.) florovivaismo;

rr.) installazione di impianti di:

- riscaldamento, climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali;

- idrici e sanitari di qualsiasi natura e specie;

- per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

posti al servizio degli edifici

ss.) commercio al dettaglio su aree pubbliche anche in forma itinerante nei settori: alimentare somministrazione e floreali.

In relazione a quanto sopra, la Cooperativa potrà inoltre organizzare, promuovere e gestire:

- a) la produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere sia in proprio che in conto terzi, nonché di prodotti derivanti da attività lavorative dei partecipanti all'attività sociale, ottenuta in appositi centri di lavoro sia di carattere artigianale e non;
- b) l'erogazione di servizi a privati, imprese e non, e ad Enti Pubblici quali Comuni, Province e Regioni. A tale fine la Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessarie per l'acquisizione e l'erogazione dei servizi stessi.
- c) attività di orticoltura anche a scopi terapeutici, gestione impianti di compostaggio vegetale;
- d) assemblaggio di componenti e di apparecchiature di qualunque tipo;
- e) studio, progettazione e costruzione di componenti e di apparecchiature di qualunque tipo;
- f) servizi informatici od aventi come base l'uso di strumenti informatici: a titolo esemplificativo ma non limitativo, servizi di mappatura e gestione informatizzata degli edifici e del territorio, servizi su base internet, servizi su base Cad;
- g) corsi di formazione specialistica per personale interno ed esterno, e finalizzati all'attività sociale;
- h) produzione e commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di componenti per arredo, di oggettistica in legno ed altri materiali ad esso complementari ed affini, di cornici di ogni tipo e misura;
- i) lavorazione in genere di falegnameria e serramentistica;
- j) manutenzione, riparazioni e sostituzione di serramenti, infissi, arredi ed altri manufatti presso terzi;

- k) distribuzione a domicilio di periodici, stampati, contenitori;
 - l) noleggio di attrezzature, noleggio biciclette anche per conto terzi e riparazione biciclette;
 - m) custodia parcheggi.
 - n) servizi di mediazione linguistica;
 - o) servizi ludico ricreativi;
 - p) ludobus;
 - q) servizio di portierato sociale;
 - r) servizio di cuoco - aiuto cuoco e di lavanderia in strutture;
 - s) servizio infermieristico e fisioterapico sia a domicilio che presso strutture;
 - t) servizio ausiliario-inservientistico;
 - u) servizio di scodellamento pasti;
 - v) servizio di refezione scolastica;
 - w) servizio di assistenza in scuolabus e durante trasporti;
 - x) servizi di trasporto sociale;
 - y) servizi di telefonia sociale e di telemedicina;
 - z) servizi di telemonitoraggio;
 - aa) centri di ascolto e consulenza dializzati, neuropatici e trapiantati;
 - bb) servizi di assistenza sociale;
 - cc) promozione e gestione di attività di pet therapy;
- e comunque qualunque altra attività affine o connessa a quelle sopraindicate.

La società ha infine per oggetto:

1. l'esecuzione di progetti di ricerca scientifica e/o di formazione professionale e/o di incarichi di consulenza nell'ambito dei servizi assistenziali, socio-sanitari ed educativi;

2. la gestione di centri vacanze e la promozione di attività turistica sotto qualsiasi forma per soggetti svantaggiati e loro familiari nel rispetto delle condizioni contrattuali o previste dalla legge;

3. la promozione dello sviluppo ed il finanziamento di altre cooperative sociali, in particolare di quelle previste dalla lettera b) dell'articolo 1, comma 1 della Legge n. 381 dell'8 novembre 1991 come previsto dall'articolo 11 della stessa Legge;

4. la promozione della cultura della solidarietà e della cooperazione sociale;

5. la promozione e l'organizzazione di convegni, seminari, pubbliche manifestazioni inerenti i servizi socio sanitari ed educativi, la cultura della solidarietà e della cooperazione sociale, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.

Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede, fra l'altro, a:

- assumere la concessione di lavori, sia direttamente che da Enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni private e trattative private, stipulando contratti e convenzioni;
- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- acquistare o prendere in affitto immobili, magazzini, officine, macchinari e materiali necessari all'esercizio dell'impresa sociale;
- intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i propri soci cooperatori;
- promuovere l'istruzione professionale, la formazione culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere a favore dei soci cooperatori.

La Cooperativa inoltre, ai fini di favorire l'inserimento sociale e lavorativo delle persone sopra indicate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 142/2001, potrà agire in unione con Associazioni ed Organizzazioni che, anche attraverso forme di convivenza comunitaria e simili, perseguono lo stesso fine.

La Cooperativa potrà inoltre usufruire di tutti i mezzi previsti dalle norme della Comunità Europea, dello Stato, delle Regioni e degli organismi Locali, Territoriali, di persone fisiche o giuridiche e di ogni Ente predisposti per la promozione di tali finalità.

Il lavoro dovrà essere inteso come strumento di valorizzazione della persona e del suo ambiente attraverso la solidarietà e la creatività dei singoli.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà stipulare convenzioni con Enti e con Amministrazione Pubbliche.

La Cooperativa potrà inoltre promuovere e stimolare forme di raccolta di risparmio unicamente tra i propri soci sia a titolo fruttifero che infruttifero, nei limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e comunque previa adozione di uno specifico regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al rag-

giungimento degli scopi sociali.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa manterrà tra le attività di cui alla lettera a) e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 361/1991 e dell'articolo 4, comma 1 del regolamento dell'albo regionale delle cooperative sociali ai sensi dell'articolo 27 delle legge Regionale della Lombardia n. 1/2008, ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, un collegamento funzionale.

Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a società in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La Cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale

È in ogni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra il pubblico.

La Società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo

le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

L'organo amministrativo è autorizzato a compiere le operazioni indicate dall'art. 2529 del codice civile nei limiti e secondo le modalità ivi previste.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di e con terzi non soci.

La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attività senza fini di speculazione privata; più propriamente la cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività che costituiscono l'oggetto della cooperativa, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge 8 novembre 1991 n. 381 richiamata all'art. 1. I soci prestatori di lavoro intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per se stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, instaurando con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. c.c. la cooperativa sociale è considerata società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c.c.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da appositi regolamenti interni, predisposti dagli amministratori ed approvati dall'assemblea, che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività

mutualistica tra la società e i soci.

Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Il regolamento interno relativo ai soci lavoratori deve essere approvato nei modi e nei termini di legge.

Art. 7 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e di imprese sociali e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Il superamento di entrambi i limiti stabiliti dall'art. 2519 c.c. determina l'obbligo per gli amministratori di convocare, senza indugio, l'assemblea per le necessarie modificazioni dello statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Art. 8 - Numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 cc.. Può

essere compreso tra tre e otto solo se tutti i soci sono persone fisiche. Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Possono essere soci:

a) le persone fisiche che:

- concorrono allo svolgimento dell'attività sociale svolgendo la propria attività lavorativa e di collaborazione, tra i quali anche le persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 legge 381/1991, nelle misure previste dalla legge;

- i soci volontari, che prestano la loro attività lavorativa e di collaborazione gratuitamente, ai sensi, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 2 legge 381/1991;

b) le persone giuridiche che:

- nei loro statuti prevedano il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono inoltre essere soci nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa, persone fisiche che svolgano, al suo interno, attività tecnica o amministrativa.

Art. 9 - Procedura di ammissione

Il contenuto della domanda di ammissione è stabilito con regolamento ai sensi del precedente articolo sei ovvero con delibera dell'organo amministrativo. L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché

in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita,
- della effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio,
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge. In particolare spettano ai soci in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto il diritto di voto, il diritto agli utili e, se del caso, ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori.

Art. 11 - Obblighi dei soci

Il socio deve versare l'importo della quota sottoscritta. Il socio ammesso dopo l'approvazione del primo bilancio di esercizio deve inoltre versare:

- il soprapprezzo eventualmente determinato in precedenza dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio,
- la tassa di ammissione annualmente stabilita dall'organo amministrativo in relazione alle relative spese di istruttoria.

Il socio, sotto pena dell'esclusione, ha l'obbligo di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati.

Il socio è inoltre tenuto alla osservanza del presente statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi della cooperativa.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci. Il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio. Gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 11 bis - Obblighi dei soci nei rapporti mutualistici

I soci sono tenuti ad adempiere le obbligazioni che derivano dai rapporti mutualistici che intrattengono con la cooperativa e pertanto ad effettuare: [a titolo di esempio]

- i versamenti relativi ai programmi costruttivi cui si sono obbligati a partecipare, secondo il piano economico e finanziario predisposto dagli amministratori;
- le prestazioni lavorative cui si sono impegnati secondo il piano di lavoro e relativo orario stabilito dagli amministratori nel rispetto del regolamento approvato dall'assemblea dei soci;

- i conferimenti di materie prime che si sono impegnati a produrre e a conferire per l'attività di trasformazione che costituisce l'oggetto della cooperativa secondo il piano di conferimento e stoccaggio predisposto dagli amministratori.

Art. 12 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori sono intrasferibili sia per atto tra vivi che a causa di morte.

Art. 13 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti:

- dal presente statuto
- dalle disposizioni di legge sulle società cooperative
- dalle norme sulle società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a) la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione
- b) la cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro con la cooperativa;
- c) la ricorrenza di una delle cause di esclusione
- d) la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente e la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente
- e) il trasferimento della residenza del socio in una Regione diversa da quella in cui la cooperativa svolge la propria attività
- f) la cessazione dell'attività della cooperativa nella Regione in cui il socio ha la residenza o il domicilio.

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Il recesso ha effetto secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo in vigore.

Art. 14 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa e per l'esercizio, in proprio, da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;
- 4) per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 5) per fallimento del socio;
- 6) negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione è deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte

degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può chiedere che si pronunci l'assemblea (ed in seconda istanza si può proporre opposizione al Tribunale), nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione del rapporto mutualistico.

Art. 15 - Morte del socio

Gli eredi del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota secondo le disposizioni di legge e del presente statuto.

Art. 16 - Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio. Essa comprende esclusivamente il valore nominale delle quote, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso dell'eventuale soprapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di 180 giorni dalla approvazione del bilancio.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., l'organo amministrativo potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione ver-

ranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 17 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, variabile e formato:

- dai conferimenti dei soci cooperatori;
- dai conferimenti effettuati a fronte dell'emissione di eventuali strumenti finanziari;

b) dalla riserva legale

c) dall'eventuale sovrapprezzo;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art. 18 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-

zione.

Art. 19 - Capitale sociale

Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo la disposizione di legge.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota di importo superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 20 - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'organo amministrativo deve inoltre redigere il bilancio sociale di cui all'art. 9 comma 2 del D. Lgs 112/2017.

Il bilancio sociale deve essere presentato ai soci unitamente al bilancio di esercizio.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi o riserve in favore di soci, amministratori, partecipanti, lavoratori o collaboratori salvo il caso in cui la destinazione o la distribuzione siano imposte o consentite per legge.

Si richiama, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 3 del D. Lgs 112

del 3 luglio 2017.

Art. 21 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a) alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei requisiti per le cooperative sociali;
- d) alla riserva straordinaria;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Art. 22 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, ed in presenza di un avanzo della gestione mutualistica, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità dei beni o servizi acquisiti dal socio, alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci e alla qualità dei servizi apportati dai soci.

Art. 23 - Strumenti finanziari

La cooperativa può emettere strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista dalla legge.

Ai possessori di strumenti finanziari potranno essere attribuiti diritti di amministrazione e patrimoniali ovvero unicamente diritti patrimoniali. Gli strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione possono essere offerti in sottoscrizione solo a investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, la nomina dell'Organo di Controllo è obbligatoria.

I possessori di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione potranno eleggere sino ad un terzo degli amministratori e dei componenti l'organo di controllo.

Art. 24 - Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro approvazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 25 - Convocazione

L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi) dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato ai soci e agli altri aventi diritto a mezzo lettera raccomandata oppure con ogni altro mezzo idoneo a dare

la prova dell'avvenuto ricevimento.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio italiano.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centotrenta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, nei casi previsti dalla legge.

Art. 26 - Maggioranze costitutive e deliberative

Salvi i casi nei quali la legge stabilisce inderogabilmente una maggioranza diversa, e fermi in ogni caso gli altri limiti di legge, in prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 27 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti

finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Art. 28 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) soci.

Art. 29 Amministrazione

La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Art. 30 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente ed uno o più vicepresidenti, quando a ciò non abbia provveduto l'assemblea; può inoltre nominare un segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia ovvero nei Paesi dell'Unione Europea, tutte le volte

che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le deliberazioni assembleari, in quanto compatibili.

Le adunanze del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche mediante impiego di mezzi di telecomunicazione alle condizioni di cui si darà atto, analoghe a quelle previste in tema di assemblea.

Art. 31 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso

dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c..

Art. 32 - Poteri di gestione

Al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

Art. 33 - Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione.

Art. 34 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati.

Art. 35 - Rimborsi e compensi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori. L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazio-

ne del mandato. Il tutto nel rispetto delle norme inderogabili di legge.

Art. 36 - Controllo diretto dei soci

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art. 37 - Collegio sindacale e revisore contabile

La società può nominare un organo di controllo o un revisore.

Nei casi previsti dall'art. 2477 c.c. nonché quando la società emetta strumenti finanziari non partecipativi la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

La società può nominare quale organo di controllo in alternativa al sindaco unico un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti. L'organo di controllo esercita il controllo contabile e la revisione legale dei conti, salvi i casi in cui sia obbligatoria la nomina del revisore legale o della società di revisione o la società proceda volontariamente alla nomina del revisore legale o della società di revisione.

Competenze e poteri dell'organo di controllo e del revisore sono disciplinati dalle norme dettate per gli stessi in tema di società per azioni (ove compatibili con il dettato dell'art. 2477 c.c.) e dalla relativa normativa speciale.

Qualora, in alternativa all'organo di controllo la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore legale o una società di revisione questi devono essere iscritti nell'apposito registro.

Le riunioni del collegio sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le garanzie e le modalità previste in tema di assemblea dei soci.

Qualora nominato, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, c. 2, D. Lgs 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Art. 38 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti nel termine di legge.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 39 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi

mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

Vidimato per allegazione

F.to Guido Palladino

F.to Andrea Cipri

F.to Taras Giovanni

F.to Paola Bottini notaio

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.